

R.G. 30323 dell'anno 2025



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA
DI RIMESIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

Nel procedimento semplificato **RG 30323 / 2025**

promosso da

APN - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS
ASGI - ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI
SULL'IMMIGRAZIONE APS
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
LOMBARDIA
NAGA - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO-
SANITARIA E PER I DIRITTI DI CITTADINI STRANIERI, ROM E
SINTI

contro

REGIONE LOMBARDIA

Il tribunale,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6/2/2026,

PREMESSO CHE

- (a) col ricorso ex a. 281 decies cpc e 28 del decreto legislativo 150/2011 (intestato “Azione civile contro la discriminazione” e regolato perciò anche dall’a. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), premesso di essere attivamente legittimate a chiedere rimedi contro la discriminazione collettiva nell’accesso a “beni e servizi”, settore che rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 215 del 2003, le ricorrenti concludono chiedendo:
- << 1. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta da Regione Lombardia consistente nell’aver previsto per l’accesso alla misura economica di euro 100,00, come regolato dalla DGR n. XII/3850 del 3.2.2025 e dal bando regionale pubblicato il 14.3.2025, il requisito della residenza pregressa quinquennale in Lombardia di almeno uno dei genitori;

- e conseguentemente, in via principale
2. ordinare a Regione Lombardia di riammettere le domande eventualmente escluse unicamente per carenza del requisito di lungo-residenza, provvedendo al pagamento della prestazione;
 3. ordinare a Regione Lombardia, di emanare un nuovo bando integrativo del bando 14.3.2025, con adeguato stanziamento economico, che non preveda più il requisito di residenza quinquennale al fine di consentire di presentare domanda e ottenere il contributo a coloro che non hanno potuto presentare domanda al precedente bando per carenza del detto requisito, pur avendo sopportato un costo per attività sportive dei figli minori per l'anno sportivo 2024/2025 ed essendo titolari degli altri requisiti previsti dal bando stesso;
 4. condannare Regione Lombardia a pagare ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c, la somma di euro 100,00 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di ritardo - rispetto al termine indicato nell'emananda ordinanza - nell'esecuzione degli ordini in essa contenuti;
in via subordinata, in caso di ritenuta inammissibilità dell'ordine di cui al capo 3, 5.
condannare Regione Lombardia a pagare alle associazioni ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione, una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. che si indica in euro 5.000,00 per ciascuna associazione;
in ogni caso
 6. adottare ai sensi dell'art. 28, co. 5, d.lgs. 150/2011, nell'ambito del previsto piano di rimozione, ogni altro provvedimento utile alla rimozione della discriminazione accertata e ad evitare il reiterarsi della stessa >>;
- (b) in proposito, le ricorrenti eccepiscono incidentalmente l'illegittimità costituzionale dell'a. 5 comma 3 della legge regionale Lombardia n° 26 del 2014, nella parte in cui "prevede il requisito della pregressa residenza quinquennale in Lombardia di almeno uno dei genitori, per accedere alla prestazione "dote sport", e ciò per contrasto con gli artt. 3, 31, comma 2, e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2 e 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, nonché all'art. 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità";
- (c) la Regione si è costituita per resistere con comparsa nella quale:
- osserva che per la dote sport 2024 sono state presentate 28.517 domande, delle quali sono risultate inammissibili 368, e tra queste 13 per mancanza del requisito della residenza in Lombardia,
 - eccepisce il difetto di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti in relazione all'a. 5 del decreto legislativo 215 del 2003, per insussistenza della discriminazione che deve invece consistere in atti e comportamenti ex a. 2 del decreto legislativo 215/2003, laddove l'accesso alla dote sport non rientra nelle materie elencate dall'a. 3 del medesimo decreto legislativo;
 - eccepisce il difetto di legittimazione attiva della CGIL non essendo in contestazione i vantaggi sociali menzionati dal decreto legislativo 216/2003, invocato da tale associazione;
 - negano la sussistenza di presupposti per l'azione discriminatoria e il difetto di giurisdizione di questo tribunale;
- (d) all'udienza 20.1.2026 venivano assegnati alle parti termini per integrazioni difensive;
- (e) all'udienza 6.2.2026 la causa veniva trattenuta in riserva;

OSSERVA CHE

- (f) dev'essere anzitutto differita alla decisione conclusiva ogni valutazione circa la contestata legittimazione attiva della CGIL;
- (g) le considerazioni della resistente REGIONE circa l'esigua quantità delle domande che furono respinte per mancanza del requisito della lungo-residenza appaiono qui irrilevanti, posto che l'affermazione di un diritto previsto dalla legge non richiede un numero minimo di possibili titolari di quel diritto, indipendentemente anche dall'ovvia circostanza che la stessa previsione di quel contestato requisito ben potrebbe avere dissuaso altre persone già dal presentare l'istanza (che solo per quel motivo non è quindi computata fra i rigetti);
- (h) appaiono per contro non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità prospettati dalle ricorrenti associazioni in riferimento al comma in questione (comma 3 dell'art. 5 della legge della regione Lombardia numero 26 del 2014) nella parte in cui esso esclude dal beneficio dell'accesso alla prestazione "dote sport" tutti i minori residenti in Lombardia che però non abbiano almeno un genitore residente in Lombardia da almeno cinque anni, dovendosi tenere conto dei parametri costituzionali di cui agli articoli 3, 31 e 117 della Costituzione (anche in riferimento agli artt. 2 e 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e all'art. 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità);
- (i) in proposito, **quanto alla rilevanza della questione costituzionale nel presente procedimento**, è sufficiente rilevare che il bando regionale "dote sport 2024 – anno sportivo 2024/2025" pubblicato il 14.3.2025, fra i "requisiti generali di ammissibilità" all'art. A.3 lettera a) indica anche il seguente: "residenza continuativa da almeno 5 anni in Lombardia, alla data di chiusura del bando, di almeno uno dei genitori del minore o del tutore/genitore affidatario convivente";
- (j) tale requisito determina causa discriminazione in relazione ai parametri indicati nell'a. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'a. 42 della legge 6 marzo 1998, n. 40 ("Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") poiché la pretesa di riservare il beneficio alle famiglie nelle quali almeno un genitore sia residente nella regione da oltre cinque anni introduce un diverso trattamento rispetto alla provenienza geografica, senza che si possa ravvisare una ragionevole giustificazione della necessità di una tale restrizione;
- (k) gli effetti di tale discriminazione tuttavia non possono essere oggetto diretto dell'ordine di cessazione, siccome quel bando è fondato su una disposizione di legge regionale (l'a. 5 comma 3 della legge regionale 26 del 1° ottobre 2014, che recita: "La dote sport può essere concessa alle famiglie in cui almeno uno dei due genitori, o tutore, è residente in Lombardia da non meno di cinque anni");
- (l) come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 15/2024) non spetta al tribunale ordinario il potere di ordinare la rimozione di norme di legge regionali se non previo sollevamento della questione di legittimità costituzionale;
- (m) inoltre, dovendosi qui condividere le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza 15 del 2024, **il dubbio di legittimità costituzionale risulta non manifestamente infondato** in relazione ai parametri costituzionali consacrati nei seguenti articoli della Costituzione:
 - 3, poiché la legge regionale è intestata "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" e l'articolo 5 ("Dote Sport") al primo comma stabilisce "Ai fini della presente legge, per dote sport si intende la concessione di buoni o di altre forme di sostegno economico finalizzate a ridurre i costi da sostenere per lo **svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia**" e dunque il requisito della lungo-residenza di almeno un genitore contrasta col principio di ragionevolezza (il dichiarato intento di promuovere e

sviluppare le attività motorie e sportive dovendosi applicare per il solo fatto che il beneficiario è un minore residente in Lombardia, indipendentemente dalla durata della residenza di un genitore) oltre che col principio di uguaglianza del trattamento di situazioni omogenee (analoghe essendo le esigenze dei minori residenti in Lombardia indipendentemente dalla residenza dei genitori);

- 31, apparendo evidente il contrasto della disposizione rispetto all'esigenza, costituzionalmente sancita, di agevolare con misure economiche l'adempimento dei compiti familiari, in particolare nel caso di famiglie numerose, oltre che il contrasto colle esigenze di proteggere la gioventù in genere;
 - 117, anche per avere la regione Lombardia esercitato la potestà legislativa senza rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, a tal fine venendo in considerazione:
 - gli articoli 2 e 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176) i quali rispettivamente stabiliscono che “1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari” e inoltre che: “1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali”;
 - l'articolo 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18) secondo cui “1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su **base di uguaglianza** con gli altri alla vita culturale ... 5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su **base di uguaglianza** con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a: (a) incoraggiare e promuovere la **partecipazione più estesa possibile** delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli; (b) ... incoraggiare la messa a disposizione, su **base di uguaglianza** con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse; ... (d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su **base di uguaglianza** con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport...”;
- (n) la citata sentenza 15 del 2024, risolvendo un conflitto di attribuzione fra la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e lo Stato (e per esso il tribunale ordinario di Udine), ha infatti sottolineato che la pretesa del tutto analoga (prevista da una norma di quella regione autonoma) introduceva <<un aggravio procedimentale che si risolve in uno di quegli “ostacoli di ordine

pratico e burocratico” che [quella] Corte ha ripetutamente censurato, ritenendo che in questo modo il legislatore (statale o regionale) discrimini alcune categorie di individui>>>;

- (o) le domande proposte dalle associazioni ricorrenti non possono essere dunque valutate se non previa soluzione del dubbio circa la legittimità costituzionale delle norme presupposte dal bando impugnato, dal che discende la necessità di **sollevare la questione di costituzionalità dell'intero comma 3 dell'a. 5 della legge regionale Lombardia 26 / 2014** adottando quindi i provvedimenti di cui al dispositivo;

PER QUESTI MOTIVI

- (1) letti gli articoli 134 della Costituzione e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 numero 87, **dichiara rilevante e non manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale **del terzo comma dell'articolo 5** della legge regionale Lombardia n° 26 del 2014 **per contrasto** cogli articoli 3, 31 e 117 della Costituzione per i motivi sopra meglio illustrati;
- (2) **sospende** il giudizio in corso;
- (3) **dispone** che la Cancelleria trasmetta immediatamente alla Corte costituzionale questa ordinanza e gli atti di questo procedimento **unitamente** ai documenti che attesteranno il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di che appresso;
- (4) **dispone** che la Cancelleria notifichi questa ordinanza alla Presidente del Consiglio dei ministri;
- (5) **dispone** che la Cancelleria comunichi questa ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- (6) **manda** la Cancelleria per comunicare questo provvedimento alle parti e per ogni altro incombente di legge.

Milano, **19 maggio 2026**

Il giudice